CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811 Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 503 /2018

N° 9102 di Protocollo Generale

N° d'ord. 994 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine _	223	del <u>21.06.2018</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine	21	del <u>21.06.2018</u>
OGGETTO: Ricorso Consiglio di	Stato società	Frammauto snc/	Comune di Montalbano
Jonico			
Affidamento incarico le professionali all'avv. Fr		1 1	±
Visto di regolarità contabile		BILANC	IO <u>2018</u>
Attestante la copertura finanziaria		art_124	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000)	Impegno	n. Euro
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs.	267/2000		
Data22.06.2018	Il Res	sponsabile dell'Arc	ea Economico-Finanziaria
		Rag. Anto	onio DAMIANO
		fto Dr. Anto	onio Tripaldi responsabile ff

IL RESPONSABILE DELL 'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO

CHE l' avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "FRAMMAUTO s.n.c. di Frammartino Rocco e C." con atto del 2.6.2015 proponeva ricorso al TAR Basilicata notificato a questo ente in data 17.06.2015 ed acquisito al protocollo in data 18.6.2015 con prot. n.8129 affinchè il tribunale adito così decidesse:

- a) accertare e dichiarare l'obbligo convenzionalmente assunto dal Comune di Montalbano Jonico verso la Società ricorrente con contratto stipulato il giorno 1 dicembre 2009, redatto dal Segretario Comunale, Rep. 34-2009, di realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione rete idrica e fognaria al servizio del lotto artigianale Zona PAIP, individuato in catasto al foglio 39 p.lla n. 57 e p.lla n. 58, assegnato alla ricorrente;
- b) condannare il Comune all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste a suo carico dalla convenzione;
- c) condannare il Comune al risarcimento del danno nella misura di € 45.000,00, o in quella diversa di giustizia, anche in via equitativa, subito dalla Società ricorrente a causa dell'inadempimento del Comune.
- d) con vittoria di spese e competenze di lite.

CHE il procedimento si è concluso con sentenza n. 145/2017 (n.642/2015 Reg.Ric.) con la quale il TAR Basilicata :

- -accoglieva la domanda volta ad ottenere la condanna del comune ad eseguire l'opera di urbanizzazione della realizzazione dei tronchi idrico e fognante a servizio del lotto della zona PAIP, costituito dai terreni foglio di mappa n.39, particelle 57 e58 in quanto con l'art.3, ultimo comma, del contratto di concessione dell'1.12.2009 il comune si è obbligato a realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione;
- respingeva la domanda di risarcimento danni, denegava il rimborso delle spese di giudizio ponendo a carico del comune il contributo unificato;

CHE l' avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "Frammauto s.n.c. di Frammartino Rocco e C." con atto del 30.3.2017 notificato al comune il 7.4.2017 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4581, proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza;

CHE con delibera di G.C. n.105 del 30.05.2018 si stabiliva di costituirsi nel giudizio come sopra instaurato e si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

CHE con propria determina n.201 (R.G. 463/2018) dell'11.06.2018 si affidava l'incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio sopra indicato all'Avvocato Francesco Calculli (C.F. CLCFNC57E11A662A), con studio in Matera via Gramsci n.4 e si approvava lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico;

CONSIDERATO il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali n.2016/679 ed in applicazione dell'art.28 comma 3 quando il comune deve approvare un contratto di fornitura di servizi o beni in cui siano coinvolti i dati personali di cui sia titolare, si rende necessario prevedere un'apposita clausola contrattuale in cui si nomina il fornitore come "responsabile del trattamento e gli si danno le "consegne" relative a questa nomina

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'integrazione dello schema di convenzione approvato con la determina n.201/2018 adeguandolo alla suddetta normativa nonché alle disposizioni derivanti dall'art.53 comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001 (incompatibilità ex dipendenti comunali) e dall'art.17 del D.P.R. n.62/2013 (norme di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria)

- TO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C.n.14 del 31.3.2014 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;

VISTA la deliberazione di G.C.n.77 del 20.4.2017 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione 2017/2019 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;

VISTO l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto delle forniture di beni e servizi sotto la soglia dei 40.00,00 euro anche senza consultazioni di piu'soggetti;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:

- ➤ L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- ➤ L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

> L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di confermare l'affidamento dell'incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio in premessa indicato all'Avvocato Francesco Calculli con studio in Matera via Gramsci;
- 2) Di approvare il nuovo schema di disciplinare di incarico integrato con le clausole relative alle normative in premessa richiamate predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di confermare, altresì, in ogni altra parte la predetta determina n.201 dell'11.06.2018
- 4) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- 5) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria, pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi e su sito del comune nella sezione trasparenza- determine;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e SOCIO_CULTURALE f.to Dr. Vincenzo Pierro

f.to P.I.



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera *UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO*

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N.		/	
Registro delle Pi	ubblicazioni all' Albo	Pretorio Informatico	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINA	ZIONE	E è stata pubblicata nella parte dello spazio web del
sito informatico istituzionale di questo C	omune,	denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni
consecutivi dal	al	, a norma dell'art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.		
Dalla residenza comunale,		_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO (Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE



CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito:Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.221 del 18.12.2017,

e

L'avvocato Francesco Calculli del foro di Matera (C.F CLCFNC57E11A662A) di Matera, nato a Bari 1'11.05.1957 con studio in Matera via Gramsci n.4 ;

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n.105 del 30.05.2018 si stabiliva:

- 1) Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Consiglio di Stato dall' avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "Frammauto s.n.c.di Frammartino Rocco e C." con atto del 30.3.2017 notificato al comune il 7.4.2017 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4581:
- 2) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-CHE, pertanto, con determinazione nr. del , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella causa in parola l'Avvocato Francesco Calculli (C.F. BRZNTN51S30G712J) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

- Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Francesco Calculli , che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.
- 1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di €. 5.369,56 compresi rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa (nelle percentuali dovute) così come comunicato con nota del 5.6.2018, acquisita al prot. dell'ente al nr.8226 del 7.6.2018.
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 12) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 13)Il professionista si obbliga , nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave
- 14)Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 15) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione. Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche) L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto

L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

- 16) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 19) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n.1/52962/122/153732884 della UnipolSai AssicurazioneSpa Divisione La Fondiaria.
- 20) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Montalbano Jonico , addì				
PER IL COMUNE	IL PROFESSIONISTA			
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 13 espressamente le clausole sub 2), 4) e 6). PER IL COMUNE	342 c.c., il professionista dichiara di approvare IL PROFESSIONISTA			